

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO **MARZO 2024**

Lecco, 20/03/2024

Spett.le clientela
- Loro sede -

www.studiodellera.it

RIFORMA IRPEF

La nuova tassazione dei redditi

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.lgs. 216/2023, recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi". In particolare, di seguito si indicano le principali modifiche.

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Per l'anno 2024, l'imposta lorda Irpef è calcolata applicando le seguenti aliquote:

- a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Per l'anno 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. La *no tax area* arriverà fino a 8.500 euro.

Trattamento integrativo

Con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), Tuir, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.



Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro è prevista una riduzione di un importo pari a 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, Tuir, in relazione a:

- a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'Irpef

Le Regioni e i Comuni avranno più tempo per adeguare le addizionali ai nuovi scaglioni.

DIFFERIMENTO CLICK DAYS "FLUSSI 2024"

Il Ministero dell'interno con propria circolare n. 641 del 29 gennaio 2024, ha rinviato di oltre un mese la presentazione delle domande per far entrare e assumere in Italia lavoratori stranieri nell'ambito delle 151.000 quote autorizzate dal Governo per il 2024 con il Decreto Flussi.

Il D.P.C.M. del 19 gennaio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2024) ha conseguentemente modificato il calendario dei *click days* per le diverse tipologie di lavoratori:

- il 18 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (si tratta di cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina);
- il 21 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria);
- il 25 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

Per poter procedere si rimane in attesa delle relative istruzioni operative che verranno diramate dal Ministero dell'interno.

L'agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.



[MANSIONARIO DEI LAVORATORI SPORTIVI](#)

È stato pubblicato il decreto di approvazione del primo elenco delle mansioni necessarie, oltre quelle già previste dalla legge, per lo svolgimento dell'attività sportiva da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, regolamentate sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici. Si tratta delle figure necessarie, ai sensi dei regolamenti sportivi, allo svolgimento dell'attività sportiva e che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto 36/2021 che ha riformato il lavoro in ambito sportivo. L'elenco è disponibile al seguente *link*: https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/riforma-dello-sport/pubblicato-mansionario-dei-lavoratori-sportivi/?fbclid=IwAR25kyfMZS-G1Tw29RZccnk_KvgNqCYoxVgsGn4_PvQAJWE0cAVXQEbFH6M

[SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI](#)

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento al 2023, voluta perché gli addetti a tali lavorazioni hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e con l'adempimento il datore di lavoro trasferisce l'informazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Le lavorazioni usuranti sono le seguenti:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. 19 maggio 1999), come: - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità; - lavori in cassoni ad aria compressa; - lavori svolti dai palombari; - lavori ad alte temperature; - lavorazione del vetro cavo; - lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; - lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni (articolo 1, D.lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso Decreto): - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; - costruzione di autoveicoli e di rimorchi; - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; - elettrodomestici; - altri strumenti e apparecchi; - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.; - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;



- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema nel portale <https://servizi.lavoro.gov.it>. e compilare online il modello LAV_US, tramite il quale si possono effettuare comunicazioni di diverso tipo:

- inizio lavoro a catena;
- lavoro usurante D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

STUDIO DELL'ERA
Studio Dell'Era Consulenti del Lavoro Associati

